

14/7/2011

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, L'ISTITUZIONE DEL SENATO FEDERALE DELLA REPUBBLICA E LA FORMA DI GOVERNO.

ART. 1

(Soppressione della circoscrizione estero)

1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

ART. 2

(Senato federale della Repubblica)

1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

ART. 3

(Numero dei deputati)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di duecentocinquanta.».
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero», sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

ART. 4

(Composizione del Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 57

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie

locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.».

ART. 5

(Requisiti per l'elezione al Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 58:

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni.».

ART. 6

(Deputati di diritto e a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 59:

E' deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.».

ART. 7

(Durata della legislatura)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 60

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

1. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica.».

ART. 8

(Elezioni della nuova Camera)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 61

Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.».

ART. 9

(Elezioni dei Presidenti delle Camere e dell' Ufficio di Presidenza del Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.».
2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse.».

ART. 10

(Poteri del Governo in Parlamento e garanzie per le opposizioni)

1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione.».

ART. 11

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 69:

I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

ART. 12

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 70

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi.

- a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
- b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

La Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma. La Camera

dei deputati è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica, fatto salvo quanto previsto dal primo e dal terzo comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, commi secondo, lettera e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, terzo, quinto e nono.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede.».

ART. 13

(Tempi di discussione dei disegni di legge)

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

ART. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito.».

ART. 15

(Rinvio presidenziale delle leggi)

1. All'articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata.».

ART. 16

(Parere parlamentare su schemi di decreti legislativi)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

ART. 17

(Decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.», sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione che è convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nel caso in cui la Camera dei deputati sia sciolta, essa è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.».
2. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge. ».

ART. 18

(Modificazioni degli articoli 78, 80 e 81 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

ART. 19

(Eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica)

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant'anni».

ART. 20

(Modifica all'articolo 85 della Costituzione)

1. Il comma terzo dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla cessazione della Camera dei deputati, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera dei deputati. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.».

ART. 21

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.».

ART. 22

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

ART. 23

(Scioglimento della Camera dei deputati)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 88:

Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro.».

ART. 24

(Modifiche all'articolo 89, secondo comma, della Costituzione)

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione le parole: «dal Presidente del Consiglio dei Ministri», sono sostituite dalle seguenti: «dal Primo Ministro».

ART. 25

(Il Governo)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 92

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. E' composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza.».

2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 93:

Il Primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.».

ART. 26

(Il rapporto di fiducia tra il Parlamento ed il Governo)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 94

Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo al suo esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.».

ART. 27

(Poteri del Primo Ministro e dei Ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 95

Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.».

ART. 28

(Reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" ART. 96:

Il Primo Ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.».

ART. 29

(Competenze legislative dello Stato)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. ».

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono soppresse.

ART. 30

(Numero e indennità dei consiglieri regionali)

1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La medesima legge determina il limite massimo della indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione.».

ART. 31

(Modifiche alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, le parole: «al Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

3. All'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

ART. 32

(Adeguamento delle Regioni a Statuto speciale)

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 33

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle modificazioni conseguenti alla medesima legge.
2. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa, ai sensi dell'articolo 61 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale o Assemblea regionale e ciascun Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione o Provincia autonoma, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, con voto limitato ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico. I consiglieri regionali della Valle d'Aosta e del Molise eleggono i senatori esprimendo un solo voto. Entro il medesimo termine, i Consigli regionali e le Assemblee regionali ed i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, come modificato dalla presente legge costituzionale.
3. I senatori ed i rappresentanti, eletti ai sensi del comma 2, restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma. In mancanza della predetta legge e fino alla sua entrata in vigore, si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad essere applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tal fine, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi della citata normativa ma non abbia già conseguito almeno centotrentasette seggi viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza e i restanti centododici sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e liste.
5. I senatori a vita ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, L'ISTITUZIONE DEL SENATO FEDERALE DELLA REPUBBLICA E LA FORMA DI GOVERNO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. L'esigenza della riforma costituzionale

L'esigenza di riformare la Carta costituzionale è oramai unanimemente condivisa.

Il Governo si è impegnato, in occasione delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Berlusconi, alle Camere (21-22 giugno 2011) a promuovere una riforma complessiva della «architettura istituzionale» entro la pausa estiva. Molto importanti sono state le indicazioni di merito sulle quali il Governo e il Parlamento hanno convenuto. Tre le questioni fondamentali che debbono essere affrontate: la riduzione del numero dei parlamentari; il superamento del bicameralismo perfetto, con l'istituzione del Senato federale; infine, il rafforzamento dell'Esecutivo.

L'iniziativa governativa del disegno di legge costituzionale di riforma costituzionale intende offrire una prima base di confronto. Come ha dichiarato il Presidente del Consiglio, «sarà per il Parlamento un'occasione straordinaria per realizzare una riforma storica».

2. I punti salienti della riforma costituzionale

➤ ***Riduzione del numero dei parlamentari e istituzione del Senato federale***

La riforma costituzionale prevede una cospicua riduzione del numero deputati (da 630 a 250) e dei senatori (da 315 a 250).

Il Senato diviene *Senato federale*, composto da senatori (non meno di cinque per ogni Regione) eletti contestualmente ai Consigli regionali. Possono altresì

partecipare all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

E' previsto in Costituzione che l'indennità parlamentare sia commisurata all'effettiva partecipazione ai lavori.

E' soppressa la circoscrizione estero.

L'elettorato passivo viene abbassato a ventuno anni per tutte e due le Camere.

➤ **Migliore ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni**

La riforma punta a fare chiarezza nella ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni definite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., riconducendo al primo competenze che unanimemente sono considerate infrazionabili.

➤ **Procedimento legislativo più veloce, più garanzie per Governo e opposizioni**

Spetta ai regolamenti parlamentari definire più incisivi poteri del Governo in Parlamento e predisporre adeguate garanzie per le opposizioni parlamentari.

Il procedimento legislativo diviene più semplice e tempestivo: solo per poche e delicate materie (come la revisione costituzionale) si procederà con il sistema bicamerale perfetto; negli altri casi, la competenza sarà o della sola Camera o del solo Senato, con la possibilità per l'altra camera di formulare un parere entro trenta giorni.

Il Governo ha il potere di richiedere la conclusione dell'esame di disegni di legge, presso la Camera dei Deputati, entro 30 giorni.

➤ **Più stabilità di Governo, rafforzamento del Premier**

La riforma intende garantire una maggiore stabilità di Governo ed un rafforzamento del Premier, che assume la denominazione di *Primo Ministro*. La legge elettorale per la Camera dei deputati dovrà garantire la formazione di maggioranze solide: in tal modo, l'individuazione del Primo Ministro e della maggioranza che appoggia il Governo sarà facile ed immediata. Infatti, il Primo Ministro sarà nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni.

La riforma mantiene il rapporto di fiducia esclusivamente fra il Governo e la Camera dei Deputati. L'approvazione della mozione di sfiducia non comporta lo scioglimento necessario della Camera dei Deputati. Infatti, è possibile che il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomini un nuovo Primo Ministro oppure che la Camera dei Deputati stessa, nell'ambito della medesima maggioranza, individui un nuovo Primo Ministro (si tratta del meccanismo della "sfiducia costruttiva").

Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri, i Viceministri ed i sottosegretari. Può richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati, anche indipendentemente dall'approvazione di una mozione di sfiducia.

➤ **Salde le istituzioni di garanzia**

La riforma mantiene "inalterate" le istituzioni di garanzia dell'ordinamento costituzionale.

Il Presidente della Repubblica rimane il supremo garante dell'equilibrio fra i poteri, intervenendo nella fase di scioglimento delle Camere, di promulgazione della legge e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, il ruolo di "custode" sarà destinato ad accentuarsi a seguito dell'apertura della rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali.

3. *Gli obiettivi.*

Il primo elemento qualificante del presente disegno di legge costituzionale è la significativa riduzione del numero dei parlamentari: da 630 deputati e 315 senatori si passa, rispettivamente, a 250 deputati e 250 senatori. Si tratta di una riduzione di circa il 47% del numero complessivo dei parlamentari.

Per quanto riguarda i deputati, rimane ferma comunque la disciplina relativa alla ripartizione dei seggi proporzionalmente alla popolazione di ogni circoscrizione (art. 56, ultimo comma).

Per i senatori, invece, si prevede che ciascuna Regione sia rappresentata da almeno cinque senatori, salvo la Valle d'Aosta (un senatore) ed il Molise (due senatori).

La modifica intende perseguire una spiccata semplificazione della rappresentanza politica e territoriale in seno alle Camere nonché conseguire importanti risultati in ordine alla celerità ed alla efficienza dei lavori parlamentari.

Da ultimo, non sono da sottovalutare anche i benefici risvolti in termini di riduzione della spesa pubblica (i c.d. "costi della politica") derivanti da una così significativa contrazione del numero dei parlamentari. La riforma costituzionale incide su tale aspetto anche introducendo, direttamente in Costituzione, il principio di commisurazione dell'indennità parlamentare alla effettiva partecipazione ai lavori parlamentari (art. 69), al fine di rendere più stringente l'obbligo di partecipazione all'attività parlamentare (principio, quest'ultimo, che viene introdotto per la prima volta in Costituzione).

Il superamento del bicameralismo perfetto costituisce il "cuore" della riforma costituzionale. Non è un problema nuovo: il superamento del procedimento legislativo che vede le due Camere esercitare le medesime funzioni è uno dei punti che pressoché tutte le proposte di riforma degli ultimi trent'anni hanno ritenuto di non poter eludere. Infatti, risulta oggi incomprensibile a chiunque il perché di un procedimento legislativo che prevede almeno due passaggi parlamentari in assenza di qualsiasi apprezzabile differenza nella composizione, nel

funzionamento o nel corpo elettorale delle due Camere. Il meccanismo della *navette* è così noto da non richiedere alcuna spiegazione in ordine agli effetti di rallentamento ed inutile complicazione dell'attività delle Camere. Né sembra rivestire oramai particolare pregio la qualificazione della seconda Camera quale "Camera di riflessione".

Il superamento del bicameralismo si lega, però, all'esigenza di dare compiuta attuazione alla riforma del Titolo V. Già all'epoca della legge costituzionale 7 ottobre 2001, n. 3, era viva la consapevolezza di dover dare agli enti territoriali che compongono la Repubblica una rappresentanza parlamentare adeguata. Le principali esperienze straniere, come quella tedesca o americana, dimostrano che un ordinamento federale necessita di avere una Camera nella quale gli enti territoriali possano intervenire direttamente nello svolgimento della funzione legislativa e di controllo sul Governo al fine di prevenire l'insorgere di conflitti fra diversi livelli di governo, destinati ad arrivare sul banco della Corte costituzionale. Questa è stata l'esperienza italiana del decennio 2001-2011, nel corso della quale il giudice delle leggi ha svolto un ruolo di supplenza rispetto ad un luogo di "composizione" politica delle divergenze riguardanti la cornice ordinamentale all'interno della quale Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

L'istituzione del Senato federale della Repubblica si accompagna quindi al superamento del bicameralismo perfetto. Le due Camere, infatti, non solo saranno diversificate quanto alla loro composizione ma anche per quanto concerne le competenze legislative che esercitano.

Per quanto riguarda la composizione, il Senato federale sarà composto da 250 senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome. Lo scioglimento di quest'ultimi determinerà anche la cessazione dei senatori eletti in quella Regione o Provincia autonoma. All'attività del Senato federale della Repubblica potranno altresì partecipare ulteriori rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, senza diritto di voto. Si prevede, infatti, che ciascun Consiglio regionale elegga un proprio membro quale rappresentante presso il Senato federale; del pari, il Consiglio delle autonomie locali di ciascuna Regione elegga un rappresentante tra i Sindaci o i Presidenti di Provincia o di Città metropolitana. In questo modo, si coniuga la rappresentanza regionale, il suffragio elettorale diretto e la partecipazione all'attività parlamentare anche delle autonomie locali.

Sotto il profilo procedimentale, invece, sarà la materia nella quale ricade il disegno di legge all'esame del Parlamento a determinare il tipo di procedimento legislativo applicabile.

Tre sono le procedure legislative che il nuovo articolo 70 Cost. prevede:

- esercizio collettivo della funzione legislativa, limitatamente ad alcuni casi particolarmente delicati (revisione costituzionale, disegni di legge costituzionale ed attuazione dell'articolo 116, comma terzo, Cost.)
- competenza della Camera dei Deputati in tutte le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in tema di interventi straordinari previsti dall'articolo 119, comma quinto, Cost. ed in ogni

altro caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica;

- competenza del Senato federale per il sistema elettorale del Senato medesimo, per la determinazione dei principi fondamentali nelle materie ricadenti nella potestà legislativa concorrente (articolo 117, comma terzo, Cost.), per la perequazione delle risorse finanziarie e per l'approvazione delle leggi per l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento nell'attuazione o esecuzione di accordi internazionali o degli atti dell'Unione europea nonché per l'approvazione delle leggi che disciplinano la conclusione di accordi fra Regioni e Stati stranieri o di intese fra Regioni ed enti territoriali interni ad altro Stato.

Nel caso in cui la competenza sia della Camera dei Deputati o del Senato federale si prevede che il ramo del Parlamento non titolare possa esprimere un "parere". Tale parere può essere disatteso dalla camera competente a decidere, votando a maggioranza assoluta. La procedura consente alla Camera non titolare di esprimere la propria posizione motivatamente ed assicura che quest'ultima sia comunque presa in considerazione.

L'esercizio della funzione legislativa risulta così più razionale, più veloce e più efficace. Un ruolo importante spetterà comunque ai regolamenti parlamentari, i quali dovranno consentire che i disegni di legge siano discussi e votati dalle Camere entro termini certi.

Terzo obiettivo della riforma costituzionale è il rafforzamento dell'Esecutivo e, in particolare, del Primo Ministro, nel quadro di un rinnovato statuto del Governo in Parlamento. La lettura delle disposizioni che definiscono la figura del Primo Ministro, del Governo e dell'organizzazione dei lavori parlamentari deve essere però condotta unitariamente, al fine di comprendere adeguatamente i nuovi assetti della forma di governo.

La legge elettorale per la Camera dei deputati dovrà garantire la formazione di maggioranze solide: in tal modo, l'individuazione del Primo Ministro e della maggioranza che appoggia il Governo sarà facile ed immediata. Infatti, il Primo Ministro sarà nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni. Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri, i Viceministri ed i sottosegretari.

La riforma mantiene il rapporto di fiducia esclusivamente fra il Governo e la Camera dei Deputati.

L'approvazione della mozione di sfiducia non comporta lo scioglimento necessario della Camera dei Deputati. Infatti, è possibile che il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomini un nuovo Primo Ministro oppure che la Camera dei Deputati stessa, nell'ambito della medesima maggioranza scaturita dalle elezioni, individui un nuovo Primo Ministro (si tratta del meccanismo della "sfiducia costruttiva").

Si è ritenuto di non dover instaurare una relazione fiduciaria fra il Senato federale della Repubblica ed il Governo. La scelta è dovuta alla volontà di connotare il Senato federale come camera autenticamente espressiva delle realtà territoriali e legata alla durata in carica (ed alle vicende) che riguardano il Consiglio

regionale. Sarebbe stato improprio mescolare tale componente rappresentativa con la dimensione del "legame fiduciario" col Governo, che fa dipendere le sorti del Governo dal voto parlamentare e, viceversa, ciascuna Camera dalla capacità di esprimere una maggioranza.

In questo modo ne risulta che il Senato federale è organo continuo, che si rinnova periodicamente solo in parte.

Il Primo Ministro può richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati, anche indipendentemente dall'approvazione di una mozione di sfiducia. E' questa una facoltà accordata al vertice dell'Esecutivo in diversi ordinamenti stranieri e che si fonda sull'esigenza di garantire un raccordo costante fra Esecutivo e corpo elettorale: nei casi in cui il Primo Ministro intenda promuovere una verifica della tenuta della maggioranza nel corpo elettorale, anche a prescindere dalla votazione di una mozione di sfiducia in Parlamento, può farlo.

Al rafforzamento del Primo Ministro corrisponde anche un rafforzamento dell'Esecutivo nel suo complesso nell'ambito dell'attività legislativa. Su richiesta del Governo, infatti, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso non potrà essere superiore a trenta giorni.

Queste disposizioni non consentono di affermare che Governo e maggioranza parlamentare siano saldate in un *continuum* che "soffoca" spazi e prerogative dell'opposizione. In una prospettiva di una democrazia parlamentare matura, infatti, la proposta prevede anzitutto che accanto ai diritti di maggioranza e Governo siano chiaramente identificati nel regolamento della Camera dei deputati diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Lo stesso regolamento, in particolare, dovrà prevedere garanzie, modalità e limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Lo statuto dell'opposizione è completato dalla previsione che la presidenza di particolari commissioni, giunte e gli organismi interni alle Camere, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, sia riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione.

Accanto a questi tre capisaldi sui quali si regge l'intero intervento riformatore, vi è una importante conferma. La riforma, infatti, "conferma" pressoché integralmente le istituzioni di garanzia dell'ordinamento costituzionale.

Il Presidente della Repubblica, in particolare, rimane il supremo garante dell'equilibrio fra i poteri, intervenendo nella fase di scioglimento della Camera, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, il ruolo di "custode" della Costituzione sarà destinato ad accentuarsi a seguito dell'apertura della rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali.

Ulteriori aspetti da richiamare sono quelli che possiamo ricondurre alla categoria della "manutenzione" della Carta costituzionale.

Si rammentano, in questa sede, le norme riguardanti il sistema delle fonti del diritto e, più in particolare, il decreto legge e la delegazione legislativa: si tratta di

disposizioni che intendono elevare a livello costituzionale prassi oramai costanti (come il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo) o che positivizzano quanto oggi contenuto nella legislazione ordinaria (legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15) e o indicato costantemente dalla Corte costituzionale.

Merita una sottolineatura specifica, invece, la modifica dell'articolo 117 della Costituzione. La riforma modifica la ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni definite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., riconducendo al primo le competenze concernenti grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. La dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno sottolineato da tempo l'incongrua collocazione di queste materie nell'ambito della competenza legislativa concorrente: già nell'enunciazione del *nomen* di queste materie, l'attinenza con interessi unitari emerge in forma evidente.

La riforma che il Governo sottopone all'esame del Parlamento è, dunque, un intervento complesso che tocca l'intera Parte seconda della Costituzione, creando le condizioni per uno sviluppo coerente, razionale ed efficiente della dialettica fra centro e periferia, fra maggioranza ed opposizione, fra Parlamento e Governo. Essa costituisce l'ultimo atto di quella "transizione" politica che, inaugurata agli inizi degli anni '90, ancora attende una compiuta conclusione: transizione verso un compiuto sistema delle autonomie, transizione verso una democrazia decidente.

4. Gli articoli del disegno di legge costituzionale

Il disegno di legge costituzionale si compone di 32 articoli.

L'articolo 1 abroga il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione: si procede così alla soppressione della circoscrizione elettorale Estero.

L'articolo 2 procede alla parziale modifica dell'articolo 55, comma primo, della Costituzione. Il Senato della Repubblica assume la nuova denominazione di "Senato federale della Repubblica".

L'articolo 3 riduce il numero dei parlamentari ed abbassa l'età dell'elettorato passivo. Il numero dei deputati viene portato da seicentotrenta a duecentocinquanta. L'elettorato passivo per la Camera dei Deputati è portato da venticinque a ventuno anni.

Si modifica pure l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione eliminando ogni riferimento alla circoscrizione Estero.

L'articolo 4 modifica integralmente l'articolo 57, disciplinando composizione e modalità costitutive del Senato federale della Repubblica. Viene mantenuto il principio dell'elezione su base regionale. Il numero dei Senatori è ridotto da trecentoquindici a duecentocinquanta.

Si prevede che l'elezione dei senatori spettanti a ciascuna Regione avvenga contestualmente all'elezione per il rinnovo dei rispettivi Consigli o Assemblee regionali (per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo si fa invece riferimento all'elezione dei Consigli delle Province autonome). La disciplina elettorale del Senato federale è rimessa ad una legge ordinaria. Si prevede altresì che la ripartizione dei seggi tra le Regioni dovrà avvenire in maniera proporzionale in base alla popolazione, prendendo come riferimento i dati dell'ultimo censimento generale ed utilizzando il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuna Regione potrà avere un numero di Senatori inferiore a cinque (salvo il Molise – due senatori - e la Valle d'Aosta - un senatore).

E' prevista la partecipazione ai lavori del Senato federale di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, senza diritto di voto scelti, all'inizio di ogni legislatura regionale, dai singoli Consigli e Assemblee regionali tra i propri componenti. Analogamente ogni Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione di appartenenza. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo i delegati sono eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano (uno per provincia) e dai rispettivi Consigli delle autonomie locali (sempre un rappresentante ciascuno).

L'articolo 5 sostituisce integralmente l'articolo 58 della Costituzione, fissando l'elettorato passivo per il Senato federale a ventuno anni ed imponendo il requisito della residenza, alla data d'indizione delle elezioni, nella Regione in cui si è candidati.

L'articolo 6 sostituisce integralmente l'articolo 59 della Costituzione, prevedendo che i Presidenti della Repubblica emeriti siano deputati di diritto a vita.

L'articolo 7 sostituisce integralmente l'articolo 60 della Costituzione. Secondo la nuova formulazione, ciascuna legislatura della sola Camera dei deputati ha una durata di cinque anni.

I Senatori, invece, rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei nuovi senatori per la Regione (o Provincia autonoma) di appartenenza.

L'articolo 8 sostituisce integralmente il nuovo articolo 61 della Costituzione, sull'elezione e convocazione delle assemblee, limitatamente alla sola Camera dei Deputati.

L'articolo 9 modifica parzialmente l'articolo 63 della Costituzione. Si rimanda al regolamento del Senato federale la disciplina specifica per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza. Si prevede la maggioranza assoluta per l'elezione dei Presidenti delle due Camere.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 64, comma quarto, della Costituzione. Spetta ai regolamenti parlamentari stabilire in maniera esplicita i casi in cui il Governo deve obbligatoriamente essere rappresentato dal Primo Ministro o dai Ministri competenti per materia durante le sedute parlamentari.

Inoltre, il regolamento della Camera dei Deputati deve disciplinare le prerogative e i poteri del Governo, della maggioranza ma anche delle opposizioni nelle varie fasi dell'attività parlamentare; l'elenco delle Commissioni (diverse da quelle previste all'articolo 72, primo comma), delle Giunte e degli organismi interni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo e di garanzia (la cui Presidenza dovrà essere riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione).

L'articolo 11 sostituisce integralmente l'articolo 69 della Costituzione, imponendo l'obbligo di partecipazione ai lavori della propria Camera di appartenenza per Deputati e Senatori. E' introdotta, altresì, la commisurazione dell'indennità spettante ai parlamentari alla effettiva presenza e partecipazione ai lavori.

L'articolo 12 sostituisce integralmente l'articolo 70 della Costituzione. Viene complessivamente ridisegnata l'architettura del procedimento legislativo ordinario.

La funzione legislativa esercitata collettivamente da entrambe le Camere è limitata ai seguenti specifici casi:

- disegni di legge di revisione costituzionale e disegni di legge costituzionale;
- disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato per attribuire ulteriori condizioni di autonomia alle Regioni ordinarie (in base all'art.116, terzo comma, della Costituzione).

La Camera dei Deputati ha la competenza per i disegni di legge riguardanti:

- l'esercizio delle potestà legislative esclusive dello Stato (ex art.117, secondo comma, della Costituzione) eccetto quelli concernenti la perequazione finanziaria;
- le risorse aggiuntive per gli enti territoriali (ex art.119, comma quinto, della Costituzione);
- tutti gli altri casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Il Senato federale, invece, sarà competente per i disegni di legge riguardanti:

- la disciplina elettorale del Senato federale (secondo il dettato del nuovo articolo 57, comma terzo, della Costituzione);
- la perequazione delle risorse finanziarie (art.117, comma secondo, lettera e), della Costituzione);
- l'esercizio della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni (art. 117, comma terzo, della Costituzione);
- la potestà legislativa in tema di potere sostitutivo statale in caso di inadempienza nell'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea (art.117, comma quinto, della Costituzione);
- la potestà legislativa in tema di casi e forme con i quali le Regioni potranno concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (art. 117, comma nono, della Costituzione).

Una volta che la camera competente per materia abbia approvato un testo, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera, la quale potrà esprimere un

parere nel termine di trenta giorni; tale parere può comunque non essere recepito dalla Camera competente a decidere in via definitiva, attraverso un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti; inoltre, qualora non sia espresso alcun parere entro il termine, la legge potrà essere promulgata dalla Camera competente. I termini per l'espressione del parere si dimezzano nel caso di disegni di legge di conversione di decreti legge.

A decidere sulle eventuali questioni di competenza tra le due Camere, in ordine all'esercizio della funzione legislativa, sono i due Presidenti, d'intesa fra loro; la decisione è insindacabile in qualsiasi sede.

L'articolo 13 aggiunge un comma all'articolo 72 della Costituzione, con l'obiettivo di dare tempi certi alla discussione ed alla votazione dei disegni di legge. Su esplicita richiesta del governo, inoltre, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di leggi presentati o fatti propri dal Governo stesso nonché di quei provvedimenti dichiarati urgenti, viene fissato in trenta giorni al massimo.

Viene infine previsto che nel Regolamento della Camera dei Deputati siano inserite norme che garantiscano una riserva di spazio nel calendario parlamentare in favore di iniziative legislative provenienti dalle opposizioni (con eventuale riserva di tempi).

L'articolo 14 modifica l'articolo 73, comma secondo, della Costituzione. La dichiarazione d'urgenza può essere deliberata da entrambe le Camere per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70 (sui quali le Camere decidono collettivamente) oppure, per gli altri disegni di legge, su delibera della Camera competente per materia. La delibera avviene a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. La legge è promulgata, in tal caso, nel termine stabilito dalle Camere medesime.

L'articolo 15 modifica il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione stabilendo che, in caso di rinvio presidenziale di una legge, spetta alla Camera o alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70 decidere di approvarla nuovamente.

L'articolo 16 aggiunge un comma all'articolo 76 della Costituzione. Si prevede che vengano obbligatoriamente sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia gli schemi di decreto legislativo predisposti dal Governo.

L'articolo 17 modifica l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione prevedendo che, in caso di adozione di decreti legge, il Governo debba presentarli il giorno stesso alla Camera competente, ai sensi del nuovo articolo 70 della Costituzione, per la conversione. La Camera competente si deve riunire entro cinque giorni; se la Camera dei deputati è sciolta, si riunisce comunque entro cinque giorni.

Viene altresì aggiunto un ulteriore comma allo stesso articolo 77, con il quale si fa esplicito divieto al Governo di procedere alla reiterazioni di precedenti decreti

al fine di rinnovare disposizioni non convertite in legge nonché di ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale; al Governo è anche fatto divieto di conferire deleghe legislative e di attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate dalla legge.

L'articolo 18 contiene alcune norme di coordinamento del testo costituzionale. La modifica dell'articolo 79 della Costituzione determina l'attribuzione alla Camera dei deputati della competenza ad approvare le leggi di amnistia ed indulto.

La modifica dell'articolo 80 chiarisce che spetta alla Camera dei Deputati la competenza ad approvare le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

La modifica dell'articolo 81 precisa che spetta alla Camera dei Deputati la competenza ad approvare le leggi di bilancio ed il rendiconto consuntivo dello Stato, presentati dal Governo.

L'articolo 19 modifica l'articolo 84, comma primo, della Costituzione, abbassando l'elettorato passivo per la carica di Presidente della Repubblica da cinquanta a quarant'anni.

L'articolo 20 modifica il comma terzo dell'articolo 85 della Costituzione in tema di elezione del Presidente della Repubblica. Si prevede che se la Camera dei Deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, non può procedersi all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. In questo caso rimane in carica il Presidente della Repubblica già eletto in attesa che, entro quindici giorni dalla prima riunione della nuova Camera dei Deputati, abbia luogo l'elezione.

L'articolo 21 modifica integralmente l'articolo 86. In caso di impossibilità all'adempimento delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica, le stesse sono esercitate dal Presidente della Camera dei Deputati.

Al secondo comma si precisa che in caso di impedimento permanente o morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera indica la elezione del nuovo Capo dello Stato entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto in caso di scioglimento delle Camere.

L'articolo 22 modifica l'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, stabilendo che il Presidente della Repubblica ha il potere di indire le elezioni solamente per la Camera dei Deputati (essendo il Senato federale un organo continuo).

L'articolo 23 modifica integralmente l'articolo 88 della Costituzione, consentendo al Presidente della Repubblica di sciogliere solamente la Camera dei Deputati, sentito il suo Presidente. Si prevede, inoltre: che siano consultati anche i rappresentanti dei gruppi parlamentari; che il Primo Ministro possa chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei Deputati.

L'articolo 24 modifica l'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, attribuendo all'organo di vertice del Governo la denominazione di "Primo Ministro".

L'articolo 25 sostituisce integralmente l'articolo 92 della Costituzione in tema di composizione del Governo della Repubblica. Esso risulta composto dal Primo Ministro, dai Ministri (che, assieme al Primo Ministro, costituiscono il Consiglio dei Ministri) e dai Sottosegretari di Stato e dai Viceministri. Resta fermo il potere del Presidente della Repubblica di nominare e revocare il Primo Ministro, per il quale però si prevede esplicitamente che sia nominato sulla base dei risultati delle elezioni "della Camera dei Deputati". In questo quadro, si introduce la previsione di una disciplina elettorale che garantisca e favorisca la formazione di una maggioranza.

La medesima disposizione (comma 2) prevede l'obbligo per il Primo Ministro e per i Ministri di prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica prima dell'assunzione delle funzioni.

L'articolo 26 sostituisce integralmente l'articolo 94 della Costituzione in tema di rapporti fra Governo e Parlamento. Il Governo deve ottenere la fiducia solamente da parte della Camera dei Deputati, con l'approvazione di una mozione motivata con voto per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento, il Governo si presenta alla Camera per ottenere la fiducia. Il Primo Ministro dovrà impegnare il proprio Governo su un determinato programma.

Si conferma la previsione che, in caso di voto contrario su una proposta del Governo, non consegue obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia è approvata solo se votata dalla maggioranza assoluta dei componenti della sola Camera dei Deputati.

Il Primo Ministro ha ora anche la facoltà di porre la questione di fiducia alla Camera dei Deputati sull'approvazione o reiezione di provvedimenti, emendamenti o articoli di disegni di legge, atti d'indirizzo al suo esame.

Se viene respinta la questione di fiducia o, viceversa, approvata la mozione di sfiducia il Primo Ministro ha l'obbligo di presentare, entro sette giorni, le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica; questi, sulla base dei risultati delle elezioni, deve procedere alla nomina di un nuovo Primo Ministro oppure allo scioglimento anticipato della Camera dei Deputati.

Si prevede, infine, la possibilità che venga presentata una mozione di sfiducia contenente l'indicazione anche di un nuovo Primo Ministro in conformità, però, dei risultati delle urne (la cosiddetta "sfiducia costruttiva"); se tale mozione è approvata dalla Camera dei Deputati con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Primo Ministro in carica deve dimettersi e il Presidente della Repubblica deve nominare il nuovo Primo Ministro nella persona del soggetto indicato nella mozione approvata. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione; dovrà poi essere votata per appello nominale.

L'articolo 27 sostituisce integralmente l'articolo 95 della Costituzione, elencando al comma primo i poteri del Primo Ministro. Il Primo Ministro è

responsabile della politica generale del Governo; mantiene l'unità d'indirizzo politico e amministrativo; promuove e coordina l'attività dei ministri; nomina e revoca i ministri; nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri (i quali prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni).

Restano invariate (comma secondo) le norme che vedono i Ministri responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei propri dicasteri.

Si prevede (comma terzo) che l'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro sia stabilito per legge, la quale determina pure il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

L'articolo 28 sostituisce l'articolo 96 della Costituzione, in tema di reati ministeriali, adeguando la disciplina alla nuova denominazione degli organi costituzionali.

L'articolo 29 modifica l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, introducendo tra le materie rientranti sotto la competenza legislativa esclusiva dello Stato tre materie attualmente ricadenti nella potestà legislativa concorrente: grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

L'articolo 30 aggiunge al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione un periodo attraverso il quale si affida alla legge statale, che disciplina i principi fondamentali in materia elettorale regionale (sistemi di elezione, casi di ineleggibilità e incompatibilità, durata degli organi elettivi), la determinazione del limite massimo alle indennità dei consiglieri regionali nonché il numero di questi affinché esso sia proporzionale alla popolazione della Regione.

L'articolo 31 modifica la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1. All'articolo 5, oltre a sostituire la denominazione del Senato della Repubblica con quella di Senato federale della Repubblica, si attribuisce alla Camera dei Deputati la competenza in ordine all'autorizzazione a procedere nei confronti del Primo Ministro o dei Ministri che non siano parlamentari ovvero nel caso in cui le persone contro le quali si deve procedere appartengano a Camere diverse. Si modifica, inoltre, l'articolo 10, adeguando la denominazione del Senato della Repubblica.

L'articolo 32 precisa che, fino all'adeguamento dei rispettivi Statuti alla riformata disciplina costituzionale, le Regioni a Statuto speciale devono conformarsi alle nuove disposizioni.

L'articolo 33 contiene alcune norme transitorie. Esse stabiliscono che:

- i regolamenti parlamentari vigenti all'entrata in vigore della legge costituzionale in oggetto continuano a trovare applicazione fino al loro adeguamento alla nuova disciplina;
- in sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica avvenga lo stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica convoca la camera dei Deputati (così come previsto all'articolo 61 della

Costituzione) successivamente alle prime elezioni svoltesi dopo l'entrata in vigore della riforma. Ogni Consiglio o Assemblea regionale (nel caso del Trentino-Alto Adige/Sudtirolo i Consigli delle due Province autonome), fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente la prima riunione del Senato federale, elegge i rispettivi senatori con voto limitato ai 2/3 del numero totale di senatori da eleggere nella Regione. Negli stessi termini i Consigli o Assemblee regionali e i Consigli delle Autonomie locali eleggono i propri rappresentanti (di cui all'articolo 57, sesto comma, del nuovo dettato costituzionale). I senatori ed i rappresentanti restano in carica fino al primo rinnovo del Consiglio regionale che li ha eletti. Qualora non fosse ancora entrata in vigore la nuova legge elettorale (prevista all'articolo 57, comma terzo, della Costituzione) si continuerà ad applicare il sistema appena descritto.

- Per l'elezione della Camera dei Deputati, fino all'adeguamento della legislazione elettorale alla nuova disciplina costituzionale, rimane valida la normativa previgente; viene inoltre specificato che il premio di maggioranza, a fronte della riduzione del numero dei deputati, è individuato a quota centotrentasette (numero di seggi effettivamente attribuiti alla lista o alla coalizione vincente qualora questa non raggiunga tale numero di eletti) mentre i restanti seggi verranno ripartiti in maniera proporzionale tra le altre liste o coalizioni; rimane ferma la speciale disciplina prevista per la Regione Valle d'Aosta.
- I senatori a vita e quelli di diritto in carica alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.